

33264-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Renato Giuseppe Bricchetti	- Presidente -	Sent. n. sez. 800
Massimo Ricciarelli	-relatore-	
Ercole Aprile		C.C. - 05/05/2021
Maria Silvia Giorgi		R.G.N. 333/2021
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis)

in persona del legale rappresentante

avverso il decreto del 16/09/2020 della Corte di appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;  
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;  
lette le conclusioni formulate nella memoria presentata dai difensori, Avv.

(omissis)

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con decreto del 16 settembre 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quello del Tribunale di Catanzaro in data 18 febbraio 2019, con cui è stata respinta la richiesta di ammissione alla misura del controllo giudiziario ai

sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, della (omissis) S.r.l, destinataria di interdittiva antimafia, oggetto di impugnazione in sede di giurisdizione amministrativa.

2. Ha proposto ricorso la (omissis) in persona del legale rappresentante (omissis) tramite i suoi difensori.

2.1. Dopo un'ampia ricognizione della vicenda processuale e dei principi che la connotano, con il primo motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente in relazione all'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011 n, 159.

Censura il passo della motivazione in cui si sottolinea che i motivi di appello erano volti a contrastare le affermazioni contenute nell'interdittiva e non si incentravano sull'elemento cardine della occasionalità dell'infiltrazione e della conseguente capacità dell'impresa di riscattarsi dall'assoggettamento.

Richiama la disciplina della materia nel caso di richiesta volontaria conseguente ad interdittiva antimafia e sottolinea che l'ammissione al controllo giudiziario è funzionale al recupero dell'impresa e della continuità aziendale.

Sottolinea una divaricazione interpretativa tra un'impostazione incentrata sull'equiparazione dell'ipotesi a quella del controllo disposto d'ufficio o su richiesta della parte pubblica e un'impostazione che fa leva sull'obiettivo di bonificare l'azienda e di agire a vantaggio delle imprese coinvolte ai fini della prosecuzione delle attività economiche.

In tale seconda condivisa prospettiva non vi è spazio per la verifica del tentativo di infiltrazione mafiosa e della sua entità, oggetto dell'interdittiva e dell'esame affidato alla giurisdizione amministrativa, dovendosi altrimenti ammettere che il Tribunale possa acclarare anche l'assenza di infiltrazione mafiosa.

Richiama giurisprudenza a conforto dell'impostazione proposta, fermo restando che nel caso di specie non vi sono persone sottoposte a misure di prevenzione o indagate per gravi reati.

Ribadisce che il Tribunale aveva violato l'elemento cardine previsto dal legislatore e sottolinea l'erronea interpretazione dell'art. 34-bis cit. con riguardo al diverso caso del controllo giudiziario volontario, mentre la Corte aveva indebitamente equiparato i presupposti dell'istituto, disciplinato dal primo e dal sesto comma.

Contesta l'affermazione della Corte secondo cui l'assoggettamento a controllo non garantisce l'invocato percorso di risanamento e rischia di protrarre una situazione di ingiusto vantaggio dell'impresa nell'esercizio della libera concorrenza.

Invoca giurisprudenza conforme agli assunti proposti e i lavori preparatori dai quali può evincersi che il presupposto è costituito dall'interdittiva antimafia nel

caso in cui l'impresa intenda sottoporsi al percorso di validazione della propria opera di riorganizzazione, così consentendosi la prosecuzione dell'attività di impresa e garantendosi il prevalente interesse alla realizzazione di opere di rilevanza pubblica, solo sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario potendosi revocare il controllo e, ricorrendone i presupposti, disporre altra misura di prevenzione, ciò che compensa la mancanza di valutazione sull'occasionalità da parte del Tribunale nella fase genetica.

In conclusione, la Corte si è spinta indebitamente ad una valutazione di merito sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa nel momento genetico.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza di motivazione su un punto decisivo ed erronea valutazione del compendio e illogicità della motivazione in ordine al requisito dell'occasionalità.

Contesta i passi della motivazione del provvedimento impugnato, nei quali si fa riferimento alla continuità dei momenti rappresentativi di infiltrazione mafiosa nel rapporto con la cosca (omissis) e l'accertata presenza di tal (omissis)

Rileva che la sentenza n. 46898 del 2019 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione ha fornito utili indicazioni e che, pur facendo riferimento al presupposto dell'occasionalità, con riguardo all'ipotesi di cui al comma sesto, ha rilevato che l'insussistenza di quest'ultima e la presenza di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di altra più gravosa della parte pubblica.

Peraltro, sottolinea il ricorrente che la presenza di un'agevolazione di tipo non occasionale non è ostativa all'applicazione del controllo giudiziario volontario, come è dato evincere da taluni passaggi della medesima sentenza.

Per contro la Corte aveva rinunciato all'esercizio della cognizione, muovendo dalla sussistenza dell'infiltrazione e ritenendo di essere chiamata solo a verificarne l'entità nel confronto tra occasionalità e non occasionalità, non essendo stata sviluppata l'analisi in rapporto alle fasi ed ai relativi presupposti, quella genetica e quella conclusiva, all'esito del controllo operato con conseguente violazione di legge in merito all'applicazione della normativa.

Segnala un difetto di logicità nella correlazione tra premesse e conclusione del ragionamento.

Nel quadro dell'analisi dei presupposti dell'infiltrazione, con l'istanza di ammissione era stato prospettato che i fratelli (omissis) non avevano più contatti tra loro da anni, essendo cessate le compartecipazioni nel 2005, che la società era nata nel 2011 e aveva partecipato a moltissime commesse pubbliche, in relazione a vari appalti, tanto da essere iscritta nella *white list* provinciale, e aveva operato in piena trasparenza, che (omissis) non aveva precedenti a carico a seguito dell'assoluzione con formula piena del 2006 nell'operazione denominata

Tamburo, che il ritrovamento di (omissis) nel 2015 nel cantiere della Imprecoge, non poteva assurgere ad indizio di permeabilità mafiosa, in assenza di condotte attive dello stesso o di contatti con la società ricorrente.

Peraltro, (omissis) non era stato dipendente della società, ma della ditta individuale di (omissis)

La società non aveva avuto rapporto con quelle di (omissis) e aveva cercato di mantenere una linea trasparente e legale, avvalendosi di un consiglio di amministratore, di un presidente immune da pregiudizi penali.

Considerate le linee guida cui la Corte si era autovincolata nella valutazione dell'occasionalità, avrebbe dovuto ritenersi viziato il percorso logico che aveva condotto la Corte a rigettare la richiesta di ammissione.

Era *contra legem* la valorizzazione della presenza sui cantieri in tempi recenti di un elemento sospetto, quale segno di rinnovato rapporto con la cosca e di futuri vantaggi.

Indebito era il riferimento al collegamento con (omissis) quando i soci non avevano procedimenti penali per criminalità mafiosa o reati analoghi e non erano oggetto di osservazioni da parte della polizia giudiziaria, peraltro in assenza di flussi anomali in entrata e in uscita.

Non erano stati accertati contatti con persone sfiorate da sospetto di vicinanza alla consorterìa mafiosa.

Non vi erano intercettazioni rilevanti, riferite a contatti con soggetti vicini a sodalizi mafiosi.

Nel decreto impugnato non si dava conto di elementi effettivamente idonei a suffragare un'infiltrazione mafiosa sul piano operativo, fra l'altro non specificandosi chi e con quali condotte agirebbe all'interno e all'esterno della società per conseguire e avvantaggiarsi dell'influenza di cosche mafiose, a fronte di un'attività sviluppatasi con autonome capacità di investimento e flussi di finanziamento non sospetti.

Inidonea al fine di stabilire un punto di contatto avrebbe dovuto reputarsi la figura del (omissis) fermo restando che ciò non sarebbe potuto valere ad escludere l'occasionalità, tanto più alla luce della politica aziendale volta ad elidere progressivamente gli elementi di controindicazione sulla base di un meccanismo di eliminazione degli elementi di contestazione di cui all'interdittiva, con introduzione di modello organizzativo idoneo e la designazione di nuovi membri dell'organo di verifica e idonea distribuzione dei poteri decisionali.

La Corte non si era fatta carico di quanto dedotto dalla ricorrente e aveva sviluppato un percorso motivazionale contrastante con le premesse, omettendo di esplicitare le ragioni per cui gli elementi indiziari avrebbero dovuto ritenersi

influenti, al punto da non poter ritenere il contatto modesto e irrisorio nel quadro di un rinnovato rapporto con la cosca (omissis)

La Corte non si era espressa sul punto del difetto di attualità del pericolo di infiltrazione.

Di qui il vizio di mancanza di motivazione, quando il controllo giudiziario ben avrebbe potuto perseguire la finalità di dimostrare la bonifica da qualsiasi situazione di contaminazione, non essendo dunque spiegato perché la misura non sarebbe stata idonea a conseguire lo scopo.

In particolare, non era stato indicato in che cosa consistesse il condizionamento non occasionale, non erano state delineate in fatto le infiltrazioni mafiose, non risultava spiegato come da precedenti contestati a soggetti interessati potesse giungersi al giudizio di un condizionamento non occasionale.

Ribadisce quindi il tema della differenza dei presupposti tra l'ipotesi di cui al primo e al sesto comma dell'art. 34-*bis* citato.

Da ultimo chiede che la questione, di particolare importanza, sia rimessa alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il difensore della società ricorrente ha inviato conclusioni scritte, richiamando i motivi proposti, sottolineando la necessità di tenere separate le giurisdizioni e i rispettivi ambiti di valutazione, rimarcando i presupposti della infiltrazione mafiosa, che devono inerire alla connessione tra elementi di controindicazione e attività dell'impresa e non a connessione con la singola persona, dovendosi altrimenti prospettare l'occasionalità del collegamento, e ponendo in evidenza la più recente giurisprudenza, al fine di sostenere la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato.

2. Deve innanzi tutto rilevarsi che, contrariamente agli assunti difensivi, non ricorrono i presupposti per rimettere la soluzione della questione prospettata alle Sezioni Unite, giacché proprio dall'analisi sviluppata in una recente sentenza delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 46898 del 26/9/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) possono trarsi le linee-guida per la decisione.

3. Ciò posto, si osserva che la richiamata sentenza, nel quadro di una complessiva ricostruzione, anche sotto il profilo diacronico, del sotto-sistema delle misure di prevenzione diverse dal sequestro e dalla confisca, disciplinate dagli artt. 34 e 34-bis d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ha posto in evidenza le peculiarità del c.d. controllo giudiziario, correlato al pericolo di condizionanti infiltrazioni mafiose, qualificabili come occasionali, tali da rendere necessarie e sufficienti misure volte ad assicurare la trasparenza della gestione attraverso il monitoraggio e l'osservanza di determinate prescrizioni, nella prospettiva di un percorso virtuoso di fuoriuscita da quel tipo di condizionamento.

Detta pronuncia ha collocato nel medesimo alveo anche la particolare figura del controllo c.d. volontario, disciplinato dall'art. 34-bis comma 6, in forza del quale le imprese raggiunte da interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 84, comma 4, d.lgs. 159 cit., che abbiano proposto impugnazione del relativo provvedimento prefettizio, possono chiedere al tribunale di poter fruire del regime del controllo giudiziario, che ha la funzione di determinare la sospensione degli effetti pregiudizievoli di cui all'art. 94, nelle more della decisione del competente giudice amministrativo.

In particolare hanno rilevato le Sezioni Unite che *«non vi è alcun dubbio che con riferimento all'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 159 del 2011 e a quello del controllo giudiziario a richiesta della parte pubblica o disposto di ufficio sia doveroso il preliminare accertamento da parte del giudice delle condizioni oggettive descritte nelle norme di riferimento e cioè il grado di assoggettamento dell'attività economica alle descritte condizioni di intimidazione mafiosa e la attitudine di esse alla agevolazione di persone pericolose pure indicate nelle fattispecie»*: ma a fronte di ciò hanno proseguito osservando che *«con riferimento, poi, alla domanda della parte privata, che sia raggiunta da interdittiva antimafia, di accedere al controllo giudiziario, tale accertamento.....non scolora del tutto, dovendo pur sempre il tribunale adito accertare i presupposti della misura, necessariamente comprensivi della occasionalità della agevolazione dei soggetti pericolosi, come si desume dal rilievo che l'accertamento della insussistenza di tale presupposto ed eventualmente di una situazione più compromessa possono comportare il rigetto della domanda e magari l'accoglimento di quella, di parte avversa, relativa alla più gravosa misura della amministrazione giudiziaria o di altra ablativa. La peculiarità dell'accertamento del giudice, sia con riferimento alla amministrazione giudiziaria che al controllo giudiziario, ed a maggior ragione in relazione al controllo volontario, sta però nel fatto che il fuoco della attenzione e quindi del risultato di analisi deve essere posto non solo su tale pre-requisito, quanto piuttosto, valorizzando le caratteristiche strutturali del presupposto verificato, sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di*

*compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano, anche avvalendosi dei controlli e delle sollecitazioni (nel caso della amministrazione, anche vere intromissioni) che il giudice delegato può rivolgere nel guidare la impresa infiltrata. L'accertamento dello stato di condizionamento e di infiltrazione non può, cioè, essere soltanto funzionale a fotografare lo stato attuale di pericolosità oggettiva in cui versano la realtà aziendale a causa delle relazioni esterne patologiche, quanto piuttosto a comprendere e a prevedere le potenzialità che quella realtà ha di affrancarsene seguendo l'iter che la misura alternativa comporta».*

In relazione alla concreta dinamica dell'accertamento e delle conseguenti misure le Sezioni Unite hanno ancora rilevato che *«in realtà, sebbene sia indubbio che il tribunale non abbia potere di sindacato sulla legittimità della interdittiva antimafia adottata dal prefetto, per la evidente autonomia dei mandati delle due giurisdizioni, è anche vero che l'intera gamma delle situazioni richiamate dall'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 159/2011 è devoluta alla sua cognizione, dovendosi esso esprimere non solo sulla applicabilità del controllo giudiziario "di cui alla lett. b) del comma 2" dell'articolo citato - cioè quello che prevede la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con poteri di controllo - ma anche di verificare il ricorso dei relativi presupposti - e cioè la occasionalità della agevolazione ai soggetti mafiosi e non ivi previsti, il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose e la sua intensità - e saggiare la sussistenza delle condizioni per applicare uno o più degli obblighi informativi ed anche gestionali previsti dal comma 3 dell'art. 34-bis. Una serie di controlli e accertamenti penetranti sulla vita e sulla qualità della gestione della impresa, che si affianca alla denuncia di infiltrazione mafiosa operata dal prefetto, e che nondimeno la parte privata può avere interesse a contrastare anche con elementi di fatto acquisiti successivamente alla udienza camerale anticipata, pure per non rimanere acquiescente rispetto a conclusioni che la potrebbero esporre alla adozione di misure di prevenzione patrimoniali diverse e più incisive».*

4. Tale ampio e condivisibile inquadramento, da un lato, ha confermato quanto già in precedenza era stato rilevato allorché era stato affermato che *«in materia di misure di prevenzione, l'impresa destinataria dell'informazione antimafia interdittiva può avere accesso alla misura del controllo giudiziario a sua richiesta, ai sensi dell'art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n.159 del 2011, allorché abbia impugnato il provvedimento prefettizio e ricorra un'ipotesi di agevolazione dei soggetti indicati dall'art. 34, comma 1, d.lgs. n.159 del 2011 con carattere " occasionale"»* (Sez. 5, n. 34526 del 2/7/2018, Eurostrade s.r.l., Rv. 273645) e, dall'altro, ha trovato specifico riscontro in pronunce successive, essendosi, in

effetti, rilevato che «in tema di misure di prevenzione patrimoniale, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-*bis* del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-*bis*, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011» (Sez. 6, n. 1590 del 14/10/2020, dep. 2021, Senesi s.p.a., Rv. 280341).

Peraltro, deve aggiungersi che, proprio riprendendo il passaggio delle Sezioni Unite in tema di riparto di giurisdizione e di non diretta sindacabilità dell'interdittiva antimafia in sede di accertamento dei presupposti per l'applicazione del controllo giudiziario, è stato di recente sottolineato come la verifica, devoluta dalla richiesta di cui all'art. 34-*bis*, comma 6, debba muovere dal provvedimento prefettizio, nella prospettiva di sondare anche alla luce degli ulteriori elementi acquisiti la consistenza delle infiltrazioni e la prognosi di ripresa di un percorso virtuoso (sul punto si rinvia all'analisi di Sez. 2, n. 9122 del 28/1/2021, Gandolfi, Rv. 280906, secondo cui «il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall'accertamento amministrativo con l'informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di "bonifica aziendale" risulti possibile, in quanto l'agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell'infiltrazione mafiosa»).

È dunque indubbio che il dato patologico rappresentato nel provvedimento prefettizio debba essere esaminato al fine di cogliere l'essenza del pericolo di infiltrazione, ciò da cui discende la possibilità di accogliere l'istanza proveniente dall'impresa, allorché la rilevata interferenza non possa dirsi costituita di per sé o alla luce di un virtuoso percorso di bonifica un dato cronicizzato.

5. E' agevole osservare come sulla base di una siffatta, coerente ricostruzione dell'istituto si superino tutti i rilievi formulati dalla difesa con riguardo sia ai presupposti e al contenuto dell'accertamento sia al tema del riparto della giurisdizione, essendo cruciale la verifica della consistenza del dato patologico, letto anche alla luce delle deduzioni difensive, ciò, peraltro, non in funzione della eventuale, radicale negazione del pericolo di infiltrazioni, in contrasto con la interdittiva antimafia (ciò da cui finirebbe per derivare la paradossale preclusione del controllo volontario, anche nelle more del giudizio amministrativo, in danno dell'impresa), bensì al fine di contestualizzare quel dato e di legittimare o meno l'ammissione alla misura richiesta, destinata a sospendere gli effetti del



provvedimento prefettizio ed a favorire, se del caso, la prosecuzione dell'attività dell'impresa.

6. Ma, proprio alla luce di tali linee-guida, i motivi di ricorso, nel resto incentrati sulla rilevanza delle infiltrazioni ai fini dell'ammissibilità del controllo giudiziario volontario, risultano in parte infondati e in larga misura inammissibili.

7. Deve, invero, rilevarsi come la Corte territoriale abbia dato conto delle rilevate infiltrazioni ed abbia nel contempo formulato il proprio giudizio senza trascurare la prospettiva prognostica del risanamento, tuttavia valorizzando in senso contrario il carattere cronico delle infiltrazioni e delle collateralità di tipo mafioso.

In tale ottica la valutazione risulta rispondente ai canoni desumibili dalla giurisprudenza surrichiamata, mentre deve radicalmente escludersi che sia riscontrabile l'omessa analisi delle deduzioni difensive, comprese quelle incentrate sull'avvio della bonifica gestionale e societaria, in realtà reputata inidonea alla formulazione di un favorevole giudizio prognostico, proprio a fronte degli elementi attestanti i profili di collateralità, in varia guisa venuti in rilievo.

8. Peraltro, i rilievi esposti nei motivi di ricorso con riferimento alla interpretazione e al significato degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale per dar conto della cronica infiltrazione mafiosa, si risolvono tutti in un tentativo di rilettura di quegli elementi, in funzione di un alternativo giudizio di merito, e, al più, sono volti non tanto a segnalare un'effettiva mancanza di motivazione, ma, piuttosto, a dedurre, talvolta anche esplicitamente, vizi inerenti alla stessa, ciò che non è comunque consentito in questa sede, atteso che «in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto» (Sez. 5, n. 34856 del 6/11/2020, Biessemme s.r.l., Rv. 279982).

9. Si ritiene di dover ribadire che la Corte ha valutato il dato emergente dall'interdittiva non per operare un indebito sindacato, ma per verificare il grado di contaminazione deducibile dagli elementi esposti e per giungere alla conclusione che nel caso di specie non si sarebbe potuto parlare di occasionalità.

Coerentemente, in un settore strategico rilevante, quale quello dei lavori edili e degli appalti pubblici, la Corte ha rilevato una continuità di correlazioni, risalenti

nel tempo, propiziate dal collegamento tra (omissis) condannato per aver favorito contatti con la cosca (omissis) e il fratello (omissis) pur assolto nel processo «Tamburo». Ha inoltre posto, tutt'altro che arbitrariamente, in evidenza sia il collegamento tra (omissis)

), sia la più recente circostanza dell'accertata presenza in un cantiere riferito a lavoro delegato da Imprecoge di tale (omissis) soggetto legato a famiglie coinvolte in dinamiche di mafia nel medesimo territorio.

La derivazione della (omissis) VTI da altre imprese gestite d (omissis) o, a fronte della sostanziale mancanza di un autentico ruolo imprenditoriale di (omissis) e della solo asserita cessazione dei rapporti tra i fratelli, ha dunque condotto la Corte a ritenere consolidata l'interferenza mafiosa, in assenza di garanzie che la nomina di un consiglio di amministrazione, di un modello organizzativo e di un organismo di vigilanza potesse realmente e proficuamente assicurare un percorso di recupero.

A fronte di ciò, i rilievi difensivi mirano a svalutare i singoli profili e soprattutto a fornire una diversa rappresentazione del significato attribuibile all'accertata presenza dell' (omissis) ma non si misurano con la complessiva analisi, incentrata su una realtà protratta nel tempo e connotata dall'emergenza di radicate collateralità nel settore operativo, da ultimo confermate proprio dalla presenza (omissis) ritenuta rilevante, a prescindere dal ruolo formale da costui rivestito, in quanto di per sé evocativa della ravvisata infiltrazione mafiosa, letta alla luce di pregresse esperienze societarie, solo assertivamente essendo stato riproposto il tema della positiva valutazione prognostica, che, tuttavia, la Corte ha ritenuto di non poter formulare, in quanto decisamente contrastata dalla cronicità delle interferenze.

10. In conclusione, dunque, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/5/2021


Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti



Depositato in Cancelleria

- 8 SET 2021



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
IL FUNZIONARIO

dott.ssa M. Giovanna Todeschi